



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
“GARIBALDI” DI CATANIA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

N. RU 95 / del 31 MAG. 2023

OGGETTO: Dipendente n. dip. n. 1141, Coll. Prof. San. Inf. di ruolo. Concessione beneficio previsto dall’art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall’art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L'anno **2023**, il giorno 31 del mese di MAGGIO, in Catania, presso la Sede dell’UOC Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Istruttoria Dott.ssa Evelyn Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell’attività amministrativa, adottato con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all’art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell’ambito delle competenze delegate individuate dall’art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE**

Visto l’art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita:

“Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui

al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”;

Vista l’istanza del 11/05/2023, prodotta dal dipendente n. dip. n. 1141, Coll. Prof. San. Inf. di ruolo, con la quale lo stesso chiede un periodo di congedo retribuito di mesi 1 a partire dal 15/7/2023 fino al 15/8/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria moglie convivente, riconosciuta portatrice di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l’istituto del congedo di cui all’art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Vista la documentazione esibita dal dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che al suddetto dipendente, con Delibere n. 382 del 16/2/2012, n. 2843 del 29/10/2013 e Determina n. 72-DG del 29/04/2021 sono già stati concessi un 1 mese e 12 giorni di congedo straordinario ai sensi della predetta legge, per assistenza alla propria moglie;

Ritenuto di accogliere la richiesta del dipendente, atteso che lo stesso non ha superato la durata complessiva di due anni di congedo, ai sensi dell’art. 42 comma 5 bis del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Ritenuto dovere dare carico all’interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione

D E T E R M I N A


Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere la richiesta del dipendente n. dip. n. 1141, Coll. Prof. San. Inf. di ruolo, e per l’effetto, considerare lo stesso in congedo retribuito per mesi 1 a partire dal 15/7/2023 fino al 15/8/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria moglie convivente.

- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all'interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.
-


Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Evelyne Trovato



Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.

Dott.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione